

RIDUZIONI/ESENZIONI TASSA RIFIUTI

Come riportate nel regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 05.05.2014 e n° 48 del 25.07.2014.

Riduzioni tariffarie art. 38:

TIPOLOGIA	RIDUZ.	ART.
Mancato svolgimento del servizio	80%	35
Compostaggio domestico	10%	36
Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale/limitato/discontinuo da parte di non residenti	20%	38
Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale/limitato/discontinuo da parte di residenti	10%	38
Locali, diversi delle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale, risultante da licenza	20%	38
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero	20%	38
Rifiuti avviati al recupero	10%	37
Presenza contemporanea rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali (per le categorie utenza non domestica precisate nel regolamento)	10%	25
Zone non servite (differenziata in base a mq) fino ad un massimo	Fino 80%	34
Riduzioni ed esenzioni facoltative* (copertura a carico bilancio comunale)		39

Altre riduzioni ed esenzioni art. 39:

TIPOLOGIA	RIDUZ.
abitazioni di superficie tassabile non superiore a 65 mq utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pur di età superiore a 65 anni, quando gli stessi coniugi dichiarano di non possedere alcun reddito al di fuori di quello derivante dalla pensione minima dell'Inps o comunque ad essa parametrata e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto	50%
abitazioni relative ad un nucleo familiare in cui viva una persona invalida oltre il 75% o portatore di handicap non abile al lavoro, con ISEE non superiore a 14.000,00	50%
abitazioni di superficie tassabile non superiore a 65 mq utilizzate da tutti i soggetti passivi con ISEE non superiore a euro 2.000,00	50%
locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento	ESENZIONE
locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto	ESENZIONE
superfici occupate dalle onlus riconosciute, a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n° 460 del 04.12.1997	ESENZIONE

Le riduzioni ed esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.